

Elenco dei soggetti vigilati significativi ed elenco degli enti creditizi meno significativi

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2015

A. Elenco dei soggetti vigilati significativi

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)¹ (regolamento quadro sull'MVU, Meccanismo di vigilanza unico), la BCE ha pubblicato un elenco contenente il nome dei soggetti² e gruppi vigilati³ che ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE ("soggetti vigilati significativi" e "gruppi vigilati significativi", secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 16) e 22) del regolamento quadro sull'MVU⁴), indicando per ciascuno la motivazione specifica della vigilanza diretta e, in caso di classificazione come significativo sulla base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del gruppo vigilato.

B. Elenco degli enti creditizi meno significativi

La BCE ha altresì pubblicato l'elenco dei soggetti che ricadono sotto la vigilanza delle autorità nazionali competenti (ANC). Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento quadro sull'MVU l'elenco contiene il nome dei soggetti vigilati di cui all'articolo 2, punto 20)⁵ in combinato disposto

¹ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17), cfr. GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

² Per "soggetto vigilato" si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 punto 21), lettera b) del regolamento quadro sull'MVU; d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.

³ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 21) del regolamento quadro sull'MVU.

⁴ Per "soggetto vigilato significativo" si intende sia a) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro, sia b) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro. Per "gruppo vigilato significativo" si intende un gruppo vigilato che si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE adottata in base all'articolo 6, paragrafo 4 o all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento sull'MVU), cfr. GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁵ Cfr. nota 2.



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

con l'articolo 2, punto 7)⁶ del regolamento quadro sull'MVU, denominati "enti vigilati meno significativi" in conformità con l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull'MVU, nonché il nome della rispettiva ANC di competenza. Le voci contrassegnate con un asterisco (*) si riferiscono a soggetti vigilati che, pur rispondendo a uno dei criteri previsti dal regolamento sull'MVU e risultando quindi classificabili quali significativi, sono stati nondimeno fatti rientrare dalla BCE fra gli enti meno significativi in considerazione di circostanze specifiche, in conformità con il quinto comma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull'MVU e con l'articolo 70 del regolamento quadro sull'MVU.

Entrambi gli elenchi vengono regolarmente aggiornati dalla BCE. L'ultimo aggiornamento riflette le informazioni fornite dalle ANC al 16 marzo 2015 e le pertinenti decisioni adottate dalla BCE fino a tale data.

⁶

Per "soggetto vigilato meno significativo" si intende sia a) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro, sia b) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro che sia uno Stato membro partecipante.